

## La CITES nel mondo vegetale: la riproduzione artificiale, strumento a difesa della natura

G. MURATORE

**ABSTRACT - CITES and plants: artificial propagation as a tool for wildlife conservation** - Several plants are included in the Appendices of the Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). CITES encourages artificial propagation as it may take the pressure off wild populations. The CITES definition of Artificial Propagation requires that plants are grown in a controlled environment, manipulated by human activities. Also, the parental stock used for propagation must be of legal origin. Nurseries propagating plants which complies with the CITES requirements are allowed some simplified procedure for export.

*Key words:* artificially propagated, CITES Appendices, parental stock, seizure

### INTRODUZIONE

La crescita delle relazioni e degli scambi a livello mondiale ha contribuito ad aumentare la domanda di specie di piante esotiche, il cui possesso prima era appannaggio di pochi cultori e appassionati. L'incremento del flusso turistico e la disponibilità, anche a buon mercato, di serre o ambienti climatizzati, che garantiscono la sopravvivenza delle specie in paesi diversi anche dal punto di vista climatico da quelli di origine, hanno portato all'aumento del numero di coloro che amano collezionarle. Si è verificato, pertanto, un aumento della produzione e commercializzazione di piante a scopo ornamentale volte a soddisfare un'utenza maggiore, non necessariamente consapevole dei propri acquisti perché, se tutti conoscono il divieto circa il commercio dell'avorio o delle pellicce di felini di altissimo valore economico, pochi sanno che tali divieti esistono nella stessa misura anche per specie economicamente irrilevanti e, quindi, alla portata di tutti, ma il cui prelievo considerato determina un danno biologico grave.

Molti vivaisti, per soddisfare le esigenze della propria clientela, hanno da tempo ampliato l'offerta di prodotti, cercando di garantire standard qualitativi sempre elevati. Nella maggior parte dei casi ciò è stato ottenuto mantenendo dei corretti comportamenti volti alla salvaguardia dell'ambiente. In altri casi, sono state intraprese vie più brevi, ma eticamente scorrette, per perseguire facili guadagni.

Molte specie vegetali a vario titolo hanno subito delle forti pressioni commerciali e il depauperamento delle

loro popolazioni ha reso necessario la loro inclusione negli elenchi della CITES, acronimo che indica la Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie di fauna e flora minacciate di estinzione, stipulata a Washington nel 1973. L'elenco delle piante protette dalla CITES include oltre 30.000 specie, numero elevato e di gran lunga superiore al numero delle specie animali. Questo fornisce un'indicazione di quanto la flora sia più sensibilmente colpita dallo sfruttamento, cosa che risulta più difficile per gli animali che godono di una maggiore solidarietà dell'opinione pubblica.

Le piante tutelate dalla Convenzione di Washington e maggiormente commercializzate interessano le piante succulente, le piante carnivore, le piante bulbose, le famiglie delle Orchidacee Cycadacee, Zamiacee e delle Agavacee, i generi *Euphorbia*, *Aloe*, *Pachypodium*, *Thillandsia*, piante da legname ecc. ...così come elencate e distribuite nelle Appendici della Convenzione di Washington e negli Allegati nel Reg. (CE) 318 del 13 marzo 2008.

La maggior parte delle specie può essere propagata artificialmente e per alcune specie risulta abbastanza semplice: un esempio eloquente può essere rappresentato da *Euphorbia trigona*, i cui esemplari propagati artificialmente da cultivar sono esenti dalle disposizioni della Convenzione o, ancora, tutte le specie del genere *Aloe* sono tutelate, eccezion fatta per l'*Aloe vera* o *barbadensis* che è esclusa poiché, coltivata da secoli, non è mai stata trovata traccia dell'esistenza di popolazioni naturali; quindi, piante o parti o deriva-

ti di essa sono di sicura origine artificiale. Tutto ciò in accordo con lo spirito che caratterizza la Convenzione di Washington, che non ha lo scopo precipuo di vietare, ma di regolamentare il commercio mediando tra le ragioni della natura e quelle dell'economia. Obiettivo primario della CITES è una pianificazione razionale capace di conciliare conflitti tra opposti bisogni di sviluppo sociale e ambiente naturale. Si cerca, cioè, di rendere attuabile un uso sostenibile delle risorse naturali, garantendo il massimo dei benefici economici e sociali con il minimo degli effetti negativi sull'ambiente. Un aiuto notevole per l'applicazione dei principi ispiratori della CITES prima descritti è offerto dalle attività degli orti botanici e dei vivai, che possono contribuire a scoraggiare il commercio di piante illegali e svolgere un ruolo efficace per la conservazione delle specie e del relativo habitat. Gli Orti botanici custodiscono i maggior depositi di germoplasma di piante selvatiche, pertanto, costituiscono un centro importante per la conservazione ex-situ di specie minacciate; i vivai, invece, con le loro tecniche e conoscenze per la riproduzione di specie commercialmente richieste, possono rendere più facile la protezione e conservazione in-situ delle stesse. Un vivaio che si rispetti, oltre a perseguire le sue logiche commerciali, deve adottare dei comportamenti permeati da una sana etica nel pieno rispetto delle normative vigenti locali, nazionali e internazionali che regolano la protezione della flora. Per far ciò gli operatori del settore devono:

- conoscere tutte le leggi che regolamentano il commercio e la detenzione di piante;
- accertarsi che le piante acquistate o ricevute siano state regolarmente ottenute e non costituiscano oggetto di operazioni illegali;
- non incoraggiare, commissionandola, la raccolta illegale di piante minacciate d'estinzione per accontentare le richieste di qualche collezionista.

Il commercio internazionale di specie incluse nella CITES è regolato da un sistema di permessi che consente ai paesi esportatori di limitare e rendere sostenibile il prelievo.

Le specie di flora e fauna sono incluse in varie liste di protezione previste per la Convenzione in relazione al pericolo d'estinzione:

**Appendice I.** Contiene le specie maggiormente minacciate di estinzione. L'utilizzo di piante prelevate in natura per fini commerciali è proibito. Oltre 300 specie vegetali sono incluse in questa Appendice.

**Appendice II.** Contiene specie non particolarmente minacciate che potrebbero diventarle senza una regolamentazione del commercio. Il commercio è consentito, ma regolamentato. Oltre 25.000 specie vegetali sono incluse in questa Appendice.

**Appendice III.** Contiene specie che un Paese dichiara soggette a limitazione commerciale, mentre, se di origine da altri paesi, non sono regolamentati. Oltre 30 specie vegetali sono incluse in questa Appendice.

All'interno dell'Unione Europea, vigono ulteriori liste più restrittive denominate Allegati.

Ad esempio, l'Appendice I corrisponde, con l'aggiunta di altri taxa, all'Allegato A, l'Appendice II all'Allegato B. Può capitare per alcune specie, come nel caso di alcune Euphorbie, di essere comprese nell'Appendice II della Convenzione, ma all'interno della UE essere incluse all'Allegato A.

Oltre alle piante, anche tutte le loro parti ed i prodotti da esse derivati sono soggetti a regolamentazione CITES. Pertanto, anche semi, foglie, talee sono soggetti a controllo, se non espressamente esclusi da un'annotazione posta accanto al nome della specie nelle liste.

Questo succede, ad esempio, per la maggior parte di semi delle specie di Appendice II che sono esenti dagli adempimenti CITES. Tuttavia, nel 1997, la X Conferenza delle Parti ha accettato la proposta del Messico di includere nei controlli i semi di tutte le specie di Cactaceae messicane originari dal Messico. Tutto lo scambio di materiale CITES è soggetto al rilascio di permessi; la normativa, infatti, prevede che qualsiasi movimentazione di piante sia accompagnato da un relativo certificato CITES.

Il commercio di piante propagate artificialmente è possibile per tutte e tre le Appendici, anche per quelli di Appendice I, poiché, attraverso la commercializzazione degli esemplari propagati in vivaio, si può alleviare la pressione sulle popolazioni naturali. Il Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, prevede delle deroghe per gli esemplari nati in cattività o allevati artificialmente. Infatti, il Regolamento Comunitario consente operazioni di natura commerciale per le piante in Appendice I. Rispetto agli esemplari prelevati in natura, questa è una differenza concreta e sostanziale, poiché le operazioni commerciali internazionali e all'interno della Unione Europea sono consentite solo per esemplari in Appendice II, mentre l'appartenenza all'Appendice I o all'Allegato A consente il rilascio di certificazione CITES solo ed esclusivamente per finalità biomediche, scientifiche, per scopi di riproduzione utile alla conservazione della specie, per ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione delle specie, escludendone l'utilizzo commerciale.

Lo stesso Regolamento consente per le operazioni di import/export, al posto della relativa certificazione CITES, l'uso di semplici certificati fitosanitari che attestino la propagazione artificiale così come definito dalla CITES o, ancora, l'uso di particolari etichette per prestiti, donazioni e scambi di piante o esemplari da erbario a scopo non commerciale tra Istituzioni Scientifiche iscritte in un apposito registro. Anche per il commercio all'interno della Unione Europea, non è consentito il commercio di esemplari delle specie elencate nell'Allegato A. È prevista, però, un'esenzione da tale divieto se trattasi di esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale.

Appare evidente la necessità di definire in modo univoco il concetto di riproduzione artificiale, poiché una procedura semplificata per specie riprodotte artificialmente può facilmente agevolare frodi da parte di quei pochi operatori pronti ad attestare una falsa attività riproduttiva. Con l'emanazione di vari Regolamenti Comunitari, ultimo in ordine di tempo il Reg. (CE) 865/06, sono stati fissati i criteri per la definizione di riproduzione artificiale.

L'articolo interessato definisce l'esemplare propagato artificialmente:

*"...si tratta di piante o di derivati di piante cresciute o sviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli in condizioni controllate ....."*

La norma stabilisce che la pianta ottenuta per riproduzione sessuale o vegetativa deve essere stata riprodotta in ambiente non naturale, integralmente gestito e manipolato dall'uomo che deve assicurare tutti gli interventi colturali necessari per assicurarne una crescita regolare. Operazioni quali la coltivazione, la concimazione, fertilizzazione, il controllo delle piante infestanti, l'irrigazione od operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera e la protezione contro le intemperie permettono una crescita uniforme e riconoscibile dall'esemplare selvatico. La cura del vivaista che non permette l'attacco di parassiti o di piante infestanti consente la crescita dell'apparato fogliare uniforme e privo di macchie. Questo è evidente nelle orchidee dove le foglie degli esemplari selvatici mostrano tutti i segni dei danni causati dalle condizioni naturali, quali screziature e imperfezioni causate dall'azione degli insetti. Inoltre, la raccolta veloce e senza cura può provocare rotture o danni alle basi delle foglie. Le piante selvatiche coltivate in serra, dopo qualche tempo, mostrano chiaramente la differenza di crescita delle foglie vecchie, cresciute nell'ambiente naturale, da quelle nuove, cresciute in vivaio. Ancora, gli esemplari selvatici, se raccolti da poco, possono avere licheni o erbe ancora attaccati. Erbe e licheni non sono normalmente presenti in un vivaio di orchidee. Non è sempre facile discernere l'esemplare prelevato in natura da quello propagato artificialmente e qualche volta si deve ricorrere all'ausilio di esperti, ma l'osservazione di alcuni particolari può essere determinante. Un esempio pratico può essere costituito dall'operazione che ha portato al sequestro di un grosso quantitativo di *Cactaceae* provenienti dal Perù ed importate in Italia. I 1491 esemplari erano scortati da un certificato CITES d'esportazione peruviano attestante la riproduzione artificiale, ma al controllo la maggior parte degli esemplari presentava tutti i segni di un prelievo in natura. La morfologia irregolare è chiara indicazione di prelievo in habitat naturale. Le radici, se danneggiate o assenti, indicano una raccolta senza la minima cura e presenze di tagli brutali indicano l'avvenuta rimozione di esemplari adulti ben ancorati al terreno. Diversamente, se cresciute in vaso, l'apparato radicale si accresce adattandosi alla morfologia del contenitore e mostra delle radici carnose, le cui punte biancastre segnalano una crescita regolare. Spesso le

radici degli esemplari selvatici appaiono più secche e di colore bruno e la loro forma si adatta alle asperità del terreno. Gli esemplari raccolti in natura appaiono decolorati per l'azione intensa dei raggi solari in contrasto con il colore verde degli esemplari da vivaio. Anche la forma e la densità delle spine sono un sintomo della raccolta in natura. Il genere *Copiapoa*, che cresce ad altitudini elevate, subisce un'irradiazione ultravioletta più intensa e presenta un colorito tipico grigiastro dell'epidermide come reazione allo stress luminoso ed anche le spine hanno un tipico aspetto grigiastro e una durezza non presente negli esemplari coltivati. Le spedizioni, inoltre, contengono esemplari piuttosto uniformi per dimensione e, quindi, la presenza contemporanea di esemplari di varie età allo stesso costo deve insospettire. Altro punto chiave per la definizione di propagazione artificiale:

- *la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa applicabile alla data della sua acquisizione e conservata in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale;*
- *la riserva riproduttiva originaria è gestita in modo da garantirne la conservazione nel lungo periodo.*

Con il termine di riserva riproduttiva originaria si intendono le piante madri, cresciute in condizioni controllate, utilizzate per la riproduzione e per tale definizione i semi non possono essere considerati riserva riproduttiva. La riserva riproduttiva deve essere stata ottenuta in conformità delle leggi nazionali e CITES, perché, pur avendo riprodotto la generazione seguente in ambiente controllato in modo eccellente, se questa discende da esemplari provenienti da operazioni illegali non può più essere considerata come artificialmente propagata. Tale riserva deve essere curata in modo da assicurarne il mantenimento per un lungo periodo; in alcuni casi, si riconosce la necessità di integrare la riserva con materiale selvatico, sempre se ciò non nuoce alla sopravvivenza delle specie naturali. I semi sono considerati propagati artificialmente se ottenuti da piante propagate artificialmente secondo i criteri individuati dalla CITES, pertanto, importare i semi ottenuti da piante selvatiche senza la prescritta documentazione equivale a prelevare e importare illegalmente esemplari selvatici. Un caso interessante è emerso con la presentazione al Servizio CITES da parte di un vivaista di una dichiarazione di riproduzione artificiale di specie vegetali incluse nell'Allegato B del Reg. (CE) 318/08. Una nota del Servizio Fitosanitario competente per territorio attestava, a seguito di verifica sul posto, l'esistenza delle condizioni previste dalla CITES per la definizione di riproduzione artificiale e con la stessa si forniva un elenco che, oltre a contenere le specie dichiarate dal vivaista, includeva diverse specie del genere *Encephalartos* e si attestava per tutte la propagazione artificiale così come definito dalla CITES. Vista la difformità, il Servizio CITES procedeva al controllo in campo e si riscontava la presenza di circa 2.000 esemplari di varie specie di *Encephalartos*, genere incluso integralmente nell'Allegato A del Reg.

(CE) 318/08. Dalla documentazione si evidenziava l'origine degli esemplari da semi acquistati in Belgio con origine dal Sudafrica. Da contatti con l'Autorità di Gestione CITES Belga, si accertava l'inesistenza di documentazione CITES e, pertanto, l'introduzione dei semi all'interno della Unione Europea era avvenuta in modo illegale e fraudolento. Le piante erano cresciute in condizioni controllate, ma avevano origini da semi introdotti illegalmente, pertanto il ceppo parentale ottenuto non poteva considerarsi artificialmente propagato, ma di origine selvatica. Si procedeva così al sequestro delle piante e al deferimento all'Autorità Giudiziaria del detentore. I vivai che esportano regolarmente esemplari propagati artificialmente di Appendice I possono richiedere di essere trascritti nel registro di Appendice I del Segretariato CITES. Essere riconosciuto come esportatore di esemplari riprodotti artificialmente permette al vivaista di poter usufruire dell'esenzione dai divieti che impongono la non commercializzazione di esemplari inclusi in Appendice I e Allegato A e di poter accedere a un sistema di permessi facilitato.

Il vivaista che da piante madri in Appendice I o in Allegato A ottiene una discendenza e vuole essere registrato deve dichiararne la detenzione al servizio CITES competente e compilare una scheda apposita dove vengono richiesti vari dati sulla struttura e sull'attività vivaistica. Verificata l'attendibilità dei dati ricevuti, il servizio CITES inoltra la richiesta alla Segreteria della Commissione Scientifica CITES che, in collaborazione con l'Autorità di Gestione, può disporre una verifica se i dati in possesso non sono esaurienti e successivamente deve esprimere un parere. Il vivaista, atteso il sopralluogo da parte degli accertatori, in caso di riscontro positivo attestando il riconoscimento della propagazione artificiale, viene registrato e può utilizzare delle licenze di esportazione prestampate per specie elencate negli Allegati A o B. Basta indicare alla casella 23 di dette licenze il numero di registrazione del vivaio e la dicitura: «*Licenza valida unicamente per piante riprodotte artificialmente come definite dalla risoluzione CITES conf. 11.11 (Rev. CoP13). Valida esclusivamente per i seguenti taxa: .....*».

Le procedure di controllo e di riconoscimento di propagazione artificiale di esemplari di Appendice II o Allegato B sono più semplici e presuppongono la

dichiarazione del vivaista al Servizio CITES con cui lo stesso si impegna al rispetto delle normative. Sarà cura del Servizio CITES controllare che ciò avvenga. La CITES si è rivelata uno strumento di protezione e salvaguardia per le specie minacciate d'estinzione efficace per alcune specie più che per altre. Probabilmente, quando tutti i commercianti e operatori del settore avranno fatto proprio il concetto di uso sostenibile delle risorse, la Convenzione raggiungerà veramente il suo obiettivo. Purtroppo, non tutti hanno capito che l'applicazione della norma non penalizza, ma piuttosto garantisce la continuità del commercio, scongiurando il sovrasfruttamento delle specie di flora e fauna selvatiche.

Se la Convenzione, oltre a limitare e vietare l'uso delle risorse naturali, al contempo fornisce delle alternative e delle agevolazioni per coloro che ne rispettano i principi, sicuramente non verrà vissuto dalle popolazioni come un'ostruzione al proprio sviluppo, ma piuttosto come ausilio per uno sfruttamento consapevole.

I vivaisti possono col loro contributo scoraggiare il commercio di piante illegali e svolgere un ruolo efficace per la conservazione in-situ delle specie. La loro opera, se in linea con le normative, può essere riconosciuta e i loro commerci agevolati, come nel caso di operazioni commerciali che riguardano piante artificialmente propagate.

**RIASSUNTO** - Molte specie vegetali sono incluse nelle liste della CITES, la Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie in Via di estinzione. Per la protezione delle piante selvatiche, la CITES agevola i vivai che praticano la riproduzione artificiale di specie protette, poiché questa può contribuire a diminuire il prelievo in natura. La definizione di riproduzione artificiale secondo la normativa CITES prevede che la pianta sia cresciuta in ambiente controllato e manipolato dall'uomo. Questo permette una crescita uniforme, che insieme all'osservazione di altri particolari, consente di distinguerla dall'esemplare selvatico. Anche la riserva riproduttiva originaria deve essere stata ottenuta in conformità delle leggi vigenti. Osservate queste disposizioni, il vivaio, una volta riconosciuta la riproduzione artificiale di determinate specie dagli enti preposti, può essere registrato e accreditato come esportatore di esemplari riprodotti artificialmente e usufruire così di deroghe e semplificazioni nel rilascio dei permessi CITES.

## AUTORI

Giacoma Muratore ([giacoma.muratore@regione.sicilia.it](mailto:giacoma.muratore@regione.sicilia.it)), Servizio CITES – Corpo Forestale Regione Siciliana, Via Camillo Camilliani 87, I-90145 Palermo